



SENT. N. 57/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere relatore
Cristiano BALDI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di conto per l'esercizio finanziario 2018, iscritto al n.

23869 del registro di segreteria, nei confronti della sig.ra D.M.

R., (c.f. *omissis*), nata a *omissis* il

omissis ed ivi residente in via *omissis* n. 33, rappresentata e difesa

dall'avv. Glauco Stagnaro, con studio in Genova, via Corsica n. 2/11 (fax 010/8562080), con elezione di domicilio digitale (ex art. art. 28, comma 2,

c.g.c.) presso l'indirizzo p.e.c. del suddetto difensore

(*glauco.stagnaro@ordineavvgenova.it*), in forza di procura speciale allegata

alla memoria di costituzione e difesa, nella qualità di agente contabile del

Comune di Mombello Monferrato (AL);

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 8 maggio 2024, il relatore Consigliere dott.

Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Primo Referendario, dott. Marco MORMANDO e l'avv. Glauco STAGNARO per l'Agente contabile;
Ritenuto in

F A T T O

Con la relazione n. 1396/2023, il Giudice designato, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., ha richiesto, relativamente al conto giudiziale n. **161420**, avente per oggetto il conto giudiziale della gestione del consegnatario di azioni per l'anno 2018, il discarico dell'agente contabile del Comune di Mombello Monferrato (AL), signora D.M.R., non avendo, al termine dell'istruttoria, ravvisato irregolarità meritevoli di giustificare un deferimento al Collegio.

Tuttavia, con parere negativo, formulato ex art. 146, comma 2, del Codice di giustizia contabile, reso in data 30 novembre 2023, il Pubblico Ministero non ha condiviso le conclusioni formalizzate dal Giudice Istruttore ed ha espresso avviso contrario al discarico dell'agente contabile, in ragione dell'asserita irregolare redazione del conto giudiziale n. 161420, disponendo, nel contempo, la restituzione della relazione alla Sezione giurisdizionale.

Infatti, secondo l'avviso espresso dall'Organo Requirente, nel conto in esame, così come rettificato dall'Ente in esito a specifica richiesta della Sezione giurisdizionale, nel corso dell'istruttoria sul conto, da una parte, viene indicata la partecipazione in un G.A.L., verosimilmente, il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano.

Tuttavia, dall'altra, con nota n. 2209 del 27 settembre 2022, in atti, l'Ente locale aveva comunicato che “[i]l comune deteneva per il 2016 e il 2017 unicamente la partecipazione in Cosmo Spa (raccolta e smaltimento rifiuti)

nella misura del 1,664%; solo nel 2018 e nel 2019 a Cosmo si è aggiunta la partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato astigiano con lo 0,076 pari ad un valore di euro 25,85 euro”.

Di modo che il Pubblico Ministero, attraverso il menzionato parere negativo, rappresentava che la richiamata partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano appariva erroneamente registrata nel conto giudiziale in esame: ciò in quanto, secondo la ricostruzione del P.M., il conto in esame riportava erroneamente l’indicazione della consistenza al 1° gennaio 2018 (pari allo 0,076 come quantità e ad alla somma di euro 33,43 come valore).

Infatti, sulla base di quanto riferito dallo stesso Ente, il quale non risultava, peraltro, aver indicato la data precisa di acquisizione della partecipazione, la partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano sarebbe stata acquisita solo nel corso dell’esercizio 2018, ragion per cui sia la quantità che il valore della partecipazione sopramenzionata al 1° gennaio 2018 non potevano che essere pari a zero.

2. Con proprio decreto, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato, quindi, l’udienza volta alla discussione del giudizio di conto per il giorno 8 maggio 2024.

3. In data 5 marzo 2024, l’agente contabile ha fatto pervenire e depositato, attraverso il proprio difensore, articolata memoria, con la quale, previo eventuale espletamento degli adempimenti ritenuti opportuni, veniva richiesto di dichiarare infondati i rilievi formulati dalla Procura contabile e, per l’effetto, approvare il conto in esame, con conseguente scarico dell’agente contabile.

4. In data 3 aprile 2024 la Procura Regionale ha rassegnato le proprie

conclusioni attraverso il deposito di memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di regolarità del conto giudiziale in oggetto, con conseguente discarico dell'agente contabile.

5. All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha richiamato le conclusioni rassegnate per iscritto, supportate dalla documentazione integrativa, depositata *medio – tempore*.

L'avv. Stagnaro, a sua volta, ha richiamato le conclusioni rassegnate per iscritto.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. *Thema decidendum* è la valutazione di regolarità o meno del conto giudiziale in esame.

Giusta la disposizione di cui all'articolo 140, comma 2, c.g.c., il conto deve essere “[...] idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente” (cfr., per il consolidato orientamento contabile, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 171/2022; Sez. Veneto, sent. n. 230/2022; Sez. Calabria, sent. n. 155/2022).

Come correttamente dedotto e argomentato dal Pubblico Ministero, la vicenda nasce, originariamente, a seguito della ricompilazione del conto in esame, il quale, in assenza di altri riscontri, registrava erroneamente la partecipazione in un G.A.L., nella specie, il G.A.L. Basso Monferrato Astigiano.

Tale irregolare registrazione era apparsa inconfutabile, atteso che, giusta i prospetti acclusi alla relazione sul conto, con nota n. 2209 del 27 settembre 2022, lo stesso Comune aveva precisato di detenere “per il 2016 e il 2017

unicamente la partecipazione in Cosmo Spa (raccolta e smaltimento rifiuti) del 1,664%; nel 2018 e nel 2019 a Cosmo si è aggiunta la partecipazione nel G.A.L. - Basso Monferrato astigiano con lo 0,076 pari ad un valore di euro 25,85 euro”.

Più in particolare, per l'esercizio 2018, oggetto del presente scrutinio, in connessione con la richiamata partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, il conto in esame riportava l'indicazione della consistenza al 1° gennaio 2018 (pari allo 0,076 come quantità e alla somma di euro 33,43 come valore).

In base a quanto affermato dallo stesso Ente locale, la menzionata partecipazione nel G.A.L. sarebbe stata acquisita solo nel corso dell'esercizio 2018, con carenza di indicazione – non risultante dagli atti - della data precisa di acquisizione della stessa.

Di modo che appariva incontrovertibile che la quantità ed il valore della partecipazione nel G.A.L., alla data del 1° gennaio 2018 - quando, cioè, la partecipazione non risultava ancora acquisita, per esserlo stato solo successivamente, nel corso dell'esercizio 2018 - difformemente rispetto a quanto risultante registrato nel conto in esame (v., prospetti allegati alla relazione sul conto, i quali, al contrario, rappresentano consistenza e valore della partecipazione in G.A.L. già al 1° gennaio 2018), avrebbero dovuto essere pari a zero.

Ne discendeva, pertanto, che la richiamata partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato Astigiano era stata indicata erroneamente nel conto n. 161420 del 2018, relativamente alla quantità e consistenza iniziale della partecipazione nel G.A.L. Basso Monferrato, risultanti al 1° gennaio 2018.

2. Tuttavia, sulla base di quanto versato in atti dall'agente contabile, per il tramite del proprio difensore, nonché di quanto osservato dal Pubblico Ministero, attraverso conforme memoria depositata il 3 aprile 2024, a seguito delle informazioni acquisite presso l'ente, è emerso che già all'inizio dell'esercizio 2018 il Comune di Mombello Monferrato detenesse la partecipazione nel G.A.L. citato.

Infatti, la partecipazione del Comune nel G.A.L. nel 2018 trova, allo stato, inequivoca conferma nella deliberazione del Consiglio Comunale 17/3/2015, n. 4, pubblicata il 22 aprile 2015, ora acquisita agli atti, con la quale l'Ente – in epoca anteriore al 2018 – ha disposto di "aderire ... al Gruppo di Azione Locale, denominato GAL – GRUPPO DI AZIONE LOCALE «BASSO MONFERRATO ASTIGIANO – TERRA DEI TARTUFI» con conseguente impegno della somma di Euro 25.82 quale quota societaria di adesione", e successivo versamento della relativa quota di adesione (cfr., copia della citata delibera consiliare nonché copia del libro dei soci).

Di modo che la formulazione letterale della nota comunale, datata 27 settembre 2022, secondo cui "nel 2018 e nel 2019 ... si è aggiunta la partecipazione nel G.A.L.", alla luce dell'intervenuta puntualizzazione, di cui sopra, rappresenta la conferma che il Comune, nell'occasione, non avesse fatto riferimento all'avvenuta acquisizione di una nuova partecipazione societaria nel corso del 2018 bensì, esclusivamente, all'inclusione nel conto giudiziale del 2018 anche della partecipazione al G.A.L., la cui effettiva acquisizione risaliva, tuttavia, già nel corso dell'esercizio 2015.

3. Sussistono, pertanto, le condizioni per l'approvazione del conto oggetto del presente giudizio.

In particolare, il Collegio rileva che, alla luce di quanto osservato e documentato dal Pubblico Ministero ed, altresì, comprovato dall'agente contabile, devono intendersi superate le incongruenze precedentemente rilevate, potendosi, quindi, procedere all'approvazione del conto giudiziale stesso con contestuale discarico dell'agente contabile.

4. Stante la dichiarazione di regolarità del conto giudiziale, unitamente al rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando, in ordine al conto giudiziale n. 161420 del 2018, **approva** il conto giudiziale della gestione del consegnatario di azioni per l'anno 2018, con conseguente **discarico** dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio in data 8 maggio 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI, Presidente

Luigi GILI, Consigliere estensore

Cristiano BALDI, Consigliere

Il Giudice estensore

dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Il Presidente

dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/05/2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

dott. Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 15/05/2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente